BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE
566
46

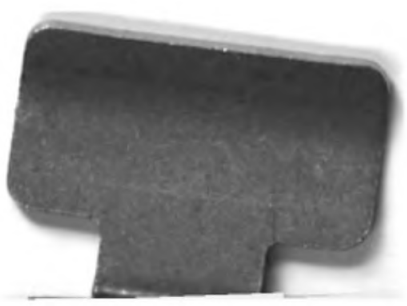

Digitized by Google

46

REGOLAMENTO

Per l' applicazione della Tassa

sulle Vetture e sui Domestici

nel Comune

di Borgo a Mozzano

IL SINDACO

DEL COMUNE DEL BORGO A MOZZANO

BIBLIOTECA NAZIONALE · FIRENZE ·

NOTIFICA

Che il Consiglio Comunale nella seduta del dì 11 *Luglio* 1872 *deliberò, e la Deputazione Provinciale in quella del* 16 *Settembre p. p. approvò il seguente*

REGOLAMENTO

Per l' applicazione della Tassa sulle Vetture e sui Domestici nel Comune di Borgo a Mozzano.

Digitized by Google

Art. 1. A cominciare dal 1.° gennaio 1872 è imposta per conto del Comune una tassa sulle vetture pubbliche e private e sui domestici.

Art. 2. Sono considerate come vetture pubbliche i veicoli a ruote di qualsiasi forma o dimensione, coi quali mediante mercede si trasportano persone anche promiscuamente con merci.

Art. 3. Gli esercenti pubblici vetture in questo Comune saranno soggetti a questa tassa a favore del Comune stesso.

Art. 4. Sono considerate come vetture private i veicoli di qualunque forma e dimensione destinati al trasporto delle persone e che servono per l' uso privato del possessore.

Digitized by Google

Art. 5. Gli esercenti pubbliche vetture in questo Comune saranno soggetti alle tasse stabilite dal presente Regolamento sempre che abbiano nel Comune la sede principale del servizio.

Art. 6. Le vetture tanto pubbliche quanto private sono divise in tre classi:

Appartengono alla prima classe le carozze coperte in tutto o in parte, contenenti oltre due posti da viaggiatori.

Appartengono alla seconda gli altri veicoli di qualunque specie aventi quattro ruote, che non sono compresi nella classe precedente.

Appartengono alla terza tutti gli altri veicoli di qualunque specie essi sieno.

Art. 7. La tassa sulle vetture si pubbliche come private è fissata in L. 10 per quelle di prima classe, in L. 7 per quelle di seconda e in L. 5 per quelle di terza classe.

Art. 8. A coloro che possiedono un numero di vetture comprese in classi diverse superiore al numero dei cavalli saranno imposte tante tasse quanti sono i cavalli che possegono, saranno per altro colpite dalla tassa quelle vetture

che saranno comprese in quella o quelle classi per le quali fu imposta una tassa maggiore.

Art. 9. Alle vetture pubbliche e a quelle private inscritte sui registri della tassa e legalmente circolanti potrà essere apposto per cura della Giunta Municipale un marchio o bollo speciale di piccola dimensione bastevolmente visibile, a fine di far constare che le vetture in circolazione sono soggette a tassa.

Art. 10. Sulle contestazioni che potranno nascere fra questo ed altro Comune della Provincia, non che sui reclami dei contribuenti che avessero pagato la tassa in due Comuni diversi deciderà la Deputazione Provinciale.

Art. 11. Sono esenti dalla tassa sulle vetture - 1. I veicoli in servizio sui binarj delle Ferrovie - 2. Quelli adoperati in servizio dello stato - 3. Quelli destinati esclusivamente al trasporto delle merci purchè non sieno muniti di molle, cigne o altro artificio atto alla collocazione dei sedili per persone - 4. quelli che formano oggetto di commercio per i fabbricanti e nego-

zianti di carrozze, eccettuati quelli che servono per uso loro proprio.

TASSA SUI DOMESTICI

Art. 12. Chiunque tenga abitualmente a sua disposizione domestici per servizio suo e della famiglia dovrà pagare una tassa nel modo che appresso, senza distinzione se i domestici ricevano o no l' alloggio o il vitto dalle persone da cui dipendono.

Art. 13. La tassa sui domestici sarà;

a) di L. 6 per gli uomini non compresi nella classe qui abbasso.

b) di L. 3 per le donne.

Art. 14. Non si comprendono nel novero dei domestici:

1. I Commessi, i Fattorini, operaj, giornalieri, e salariati che prestano i loro servizi pei lavori agricoli, industriali, e commerciali.

2. I vetturali sorveglianti e i mozzi delle vetture pubbliche.

3. I famigli al servizio delle Amministrazioni dello Stato delle Provincie e dei Comu-

ni, e degli Istituti di educazione, d' istruzione e di beneficenza.

4. Coloro che nella giornata prestano servizio a più persone non conviventi nello stesso alloggio.

Art. 15. Per gli esercizi di vetture pubbliche, per il possesso di vetture private, e per l'assunzione di domestici in servizio che sopravvengano nel corso dell' anno la tassa decorrerà dal primo giorno del trimestre nel quale ciò avvenga.

Per la cessazione degli esercizi di vetture pubbliche, di possesso di vetture private e di servizio di domestici, la tassa non sarà più dovuta a cominciare dal trimestre successivo a quello nel quale avvenne la cessazione.

Saranno però tenuti gl' interessati a far denunzia di quanto sopra all' uffizio Comunale entro il termine di dieci giorni.

Art. 16. Nel Decembre di ogni anno verrà pubblicato a cura del Sindaco un avviso col quale tutti gli esercenti vetture pubbliche i possessori di vetture private, e coloro che tengono

domestici, saranno invitati a fare la loro dichiarazione entro la metà del successivo Gennaio alla Segreteria Comunale.

Siffatta dichiarazione si avrà per rinnovata di anno in anno fino a denunzia in contrario per parte dell' interessato.

Nel caso di omessa od infedele dichiarazione al contravventore, verra inflitta una ammendà da **L. 5**, a **L. 20** da applicarsi nei modi e termini tracciati nel Capo **VIII** della Legge Comunale e Provinciale.

Art. **17**. I reclami che vogliano elevarsi contro le risultanze dei Ruoli debbono essere presentate al Consiglio Comunale entro il termine perentorio di giorni venti computabili da quello della pubblicazione dei Ruoli medesimi.

Dal Municipio di Borgo a Mozzano
Li **22** *Febbraio* **1873.**

PER IL SINDACO
L' Assessore Delegato
CAV. A. BENEDETTI

Digitized by Google